

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 485 del 16/04/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO CON PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' –
PROFILO PROFESSIONALE: ASSISTENTE TECNICO.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Atteso che con deliberazione n. 452 del 9.4.2018 - e per le motivazioni in essa contenute - era stata disposta l'assunzione a tempo determinato (12 mesi) nel profilo professionale di Assistente Tecnico (categoria C) assegnata alla S.S. Ingegneria

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Clinica della Sig.ra Boccardi Ambra per il periodo dal 16.4.2018 al 15.4.2019 al fine di garantire la continuità e la completezza delle attività tecnico-amministrative della struttura con particolare riferimento alle procedure aziendali (ISO 9001, PAC-certificabilità bilancio, PRIMO), nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

Vista la nota in data 14.3.2019 protocollo n. 11937, acquisita agli atti d'ufficio, e favorevolmente approvata dal Direttore Sanitario, con la quale il Dirigente Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica ha richiesto la proroga del succitato incarico temporaneo stante il permanere delle esigenze che hanno determinato l'assunzione;

Richiamate le indicazioni in merito all'Organizzazione e al Personale per l'anno 2019 di cui alla D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019", laddove si prevede:

- l'autorizzazione, sin dal 01.1.2019, ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato nelle more dell'adozione del Piano di Gestione Risorse Umane anno 2019 nel rispetto del budget che sarà assegnato per l'anno 2019 inteso quale vincolo invalicabile della spesa del personale per l'attuazione delle azioni previste nel PGRU 2019;
- che la programmazione delle assunzioni deve essere in linea con quanto contenuto nei piani triennali dei fabbisogni di cui al D.lgs. 75/2017, così come autorizzati dalla Giunta Regionale;
- che le ASST sono autorizzate ad effettuare assunzioni nell'ambito del turn-over del 95% da calcolarsi sulle cessazioni intervenute dal 01/1/2019 al 31/12/2019 e sulle cessazioni intervenute dal 01/10/2018 al 31/12/2018 nel caso in cui le stesse non siano state oggetto di copertura;
- che gli Enti devono attenersi a quanto stabilito all'art. 57, comma 3, del CCNL comparto sanità del 21.5.2018 in merito al numero massimo dei contratti a tempo determinato e di somministrazione che non possono superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione;

Visti, inoltre, i contenuti:

- dell'art. 36 del D.L.gs n.165/2001 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 in materia di personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche e soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dal precedente articolo 35 del medesimo D.L.gs n.165/01;
- della direttiva 1999/70/CE del consiglio dell'Unione Europea del 28/6/1999, applicativa dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

- del D.L.gs n.81/2015 che ha provveduto a rivedere, tra l'altro, la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, abrogando nella quasi totalità il Decreto Legislativo 368/2001 e che all'art. 29 esclude dal campo di applicazione del capo terzo del decreto stesso i contratti a tempo determinato stipulati con il personale sanitario, anche Dirigente, del SSN;
- dell'art. 57 del CCNL 21.5.2018, comma 2, del personale del comparto sanità del SSN, in cui si prevede che i contratti a termine hanno la durata massima di 36 mesi;
- dell'art. 27 quater della Legge di Regione Lombardia n.33/2009 e s.m.i. in base al quale "Gli Enti di cui alla presente legge ottemperano alle disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 della legge 30 luglio 2010, n.122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), ferma restando la facoltà di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibili strettamente necessarie al fine di garantire le attività di emergenza e urgenza e i livelli essenziali di assistenza. La Giunta regionale fornisce indicazioni in ordine al personale indispensabile ad assicurare le finalità di cui al primo periodo e procede annualmente alla verifica del rispetto, da parte delle aziende, delle condizioni e dei limiti di cui al presente comma. La Giunta regionale definisce inoltre le misure di compensazione necessarie a preservare l'equilibrio complessivo della parte sanitaria del bilancio regionale";

Dato atto che la proroga del contratto a tempo determinato di cui al presente provvedimento è disposta tenuto conto:

- delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018 avente oggetto "*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019*" con particolare riferimento alle indicazioni in ordine all'Organizzazione e al Personale;
- dei limiti della contabilità economico-finanziaria e delle disposizioni in materia di riduzione dei costi del personale previste dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 17, comma 3 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la proposta n. 517/2019 del Responsabile della S.C. Risorse Umane, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prorogare per ulteriori 24 mesi il rapporto di lavoro a tempo determinato della sig.ra Boccardi Ambra in qualità di Assistente Tecnico (categoria C) fino al 15.4.2021;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 517/2019 del Responsabile della S.C. Risorse Umane:

1° - per quanto esposto in premessa, di prorogare per ulteriori 24 mesi il rapporto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) nel profilo professionale di Assistente Tecnico (categoria C) in essere con la Sig.ra Boccardi Ambra per il periodo dal 16.4.2019 al 15.4.2021 alle condizioni già in atto e previste nel contratto individuale di lavoro del 13.4.2018, così come debitamente sottoscritto;

2° - di dare atto che la proroga di che trattasi rientra nel rispetto delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. XI/1046 del 17.12.2018, trova copertura all'interno del budget assegnato dai competenti uffici regionali a questa ASST e avviene nel rispetto dei limiti della contabilità economico-finanziaria e delle disposizioni in materia di riduzione dei costi del personale previste dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 17, comma 3 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111 e l'onere di cui al presente provvedimento sarà previsto nel Bilancio dell'Azienda per gli esercizi di competenza;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell'Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente